

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2911

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri**

(DINI)

di concerto con il **Ministro del tesoro e del bilancio
e della programmazione economica**

(CIAMPI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 DICEMBRE 1997

Proroga dell'efficacia di disposizioni riguardanti il Ministero
degli affari esteri

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Disegno di legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Il 31 dicembre 1997 vengono a scadenza alcune disposizioni collegate direttamente o indirettamente con impegni assunti in sede internazionale e che, quindi, si rende necessario prorogare, così come si impone l'esigenza di consentire l'utilizzazione nell'anno 1998 di una serie di stanziamenti, iscritti sul bilancio 1997 del Ministero degli affari esteri, che non hanno potuto essere impegnati nello stesso anno per insuperabili difficoltà di ordine politico o amministrativo.

Si illustrano qui di seguito le motivazioni specifiche che sottendono le norme contenute in ciascun articolo.

Con l'articolo 1 viene prorogata fino al 31 dicembre 1998 la durata in carica della Commissione per il contenzioso della cooperazione allo sviluppo, istituita con il decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121, che ha svolto negli anni 1995, 1996 e 1997 un'attività preziosa di supporto e di consulenza giuridica per consentire alla Direzione generale della cooperazione allo sviluppo di risolvere, con il minore danno possibile per le finanze statali, le numerose controversie in corso. La continuazione dei lavori di detta Commissione è ritenuta indispensabile dal Ministero degli affari esteri, essendo ancora numerose e complesse le pratiche di contenzioso pendenti.

L'articolo 2 riguarda la proroga delle disposizioni previste dall'articolo 2 della legge 12 luglio 1995, n. 295, relative all'erogazione di una indennità di reinsediamento per i profughi che intendano ristabilirsi nel Paese di provenienza, una volta cessate le circostanze eccezionali che ne avevano giustificato il rimpatrio. Tale indennità viene

prevista nella stessa misura di cui alla citata legge n. 295 del 1995.

L'articolo 3 del presente provvedimento è relativo anch'esso ad una proroga delle disposizioni previste dalla citata legge del 1995, relativa alla prosecuzione, fino al 2000, dell'erogazione del contributo in favore dell'associazione «Servizio sociale internazionale», con sede in Roma, aumentato per il triennio a venire di 2 miliardi per ciascun anno.

Anche l'articolo 4 è relativo ad una proroga della suddetta legge n. 295 del 1995.

Detto articolo propone, per il triennio a venire, la proroga delle stesse disposizioni contenute nel comma 2 dell'articolo 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 19.

Tali disposizioni riguardano il contributo in favore della regione Friuli-Venezia Giulia, per il finanziamento dei programmi comuni in favore della minoranza italiana in Slovenia e Croazia per interventi nel settore culturale e socio economico.

Per tali finanziamenti è prevista una spesa di 8 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1998-99-2000, a valere sugli stanziamenti del Ministero degli affari esteri.

L'articolo 5 dispone in merito alla coapertura finanziaria delle spese derivanti dal provvedimento in esame.

L'articolo 6 riguarda lo slittamento, al 1998, di somme non impegnate nell'anno 1997, in applicazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212, (cooperazione con i Paesi dell'est europeo), nella legge 30 settembre 1993, n. 388, (ratifica degli accordi di Schengen), della legge 4 ottobre 1994, n. 579 (ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa per lo smantellamento delle armi nucleari), in quanto, per una

serie di difficoltà dovute a fattori di natura internazionale o amministrativa, l'applicazione delle leggi innanzi richiamate ha subito gravi ritardi.

È inoltre prevista la conservazione dei fondi del capitolo 8225 dello stato di previ-

sione del Ministero degli affari esteri da erogare ai soggetti attuatori dei lavori relativi al piano di bacino del fiume Isonzo in territorio italiano e sloveno, in attuazione di un impegno internazionale che venne assunto con la ex-Jugoslavia.

RELAZIONE TECNICA

Il disegno di legge in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri è rivolto al rifinanziamento di alcuni interventi previsti dalla legge 13 luglio 1995, n. 295, che hanno scadenza alla data del 31 dicembre 1997.

Gli oneri connessi al provvedimento sono previsti dai seguenti articoli:

Articolo 1. - Si prevede la proroga fino al 31 dicembre 1998 della durata in carica della Commissione per il contenzioso della cooperazione allo sviluppo, istituita con legge 17 febbraio 1994, n. 121, articolo 1.

Detta Commissione è composta da undici membri che percepiscono un compenso annuo di lire 30 milioni, aumentato di lire 3 milioni per il Presidente:

(lire 30.000.000 x 10 persone x 1 anno) = lire 300.000.000;

(lire 33.000.000 x 1 persona x 1 anno) = lire 33.000.000.

In cifra tonda la spesa è di lire 350.000.000.

Articolo 2. - Vengono confermate le provvidenze e gli interventi assistenziali connessi alla concessione delle indennità di sistemazione ed al contributo per l'alloggio in favore dei profughi, interventi previsti dalla legge 26 dicembre 1981, n. 763, e successivamente modificati dalla legge 15 ottobre 1991, n. 344, e dalla legge 13 luglio 1995, n. 295. Il relativo onere, viene proposto nella misura di 600 milioni annui per ciascuno degli anni 1998-1999 e 2000.

Articolo 3. - Per consentire la continuazione degli interventi della associazione «Servizio sociale internazionale - Sezione italiana», con sede in Roma, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1973, n. 361, che svolge una intensa attività nel campo sociale ed in particolare nel settore delle adozioni internazionali, viene previsto un aumento del contributo da lire 1000 milioni a lire 3000 milioni per ciascuno degli anni 1998-1999 e 2000.

Articolo 4, commi 1 e 2. Le disposizioni previste dall'articolo 14, comma 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, sono prorogate fino al 31 dicembre 2000. Peranto, si prevede l'assegnazione di un contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia per sostenere lo svolgimento delle iniziative culturali a favore della minoranza italiana in Slovenia e Croazia. La relativa spesa per il periodo 1998-2000 è di lire 24.000 milioni, suddivisa in lire 8.000 milioni per ciascuno anno 1998-1999 e 2000.

In conclusione, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato è di lire 11.950 milioni nell'anno 1998 e di lire 11.600 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Commissione per il contenzioso della
cooperazione allo sviluppo)*

1. La durata in carica della Commissione per il contenzioso, istituita con decreto del Ministro degli affari esteri in data 27 gennaio 1997, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121, è prorogata fino al 31 dicembre 1998. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l'anno 1998.

Art. 2.

(Provvidenze per i profughi)

1. Le disposizioni relative alle provvidenze in favore dei profughi, stabilite dalla legge 26 dicembre 1981, n. 763, come modificata ed integrata dagli articoli 2 e 8 della legge 15 ottobre 1991, n. 344, e successivamente dalla legge 13 luglio 1995, n. 295, sono prorogate fino al 31 dicembre 2000. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 600 milioni di lire per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000.

Art. 3.

(Servizio sociale internazionale)

1. Per consentire la prosecuzione, fino al 31 dicembre 2000, degli interventi dell'associazione «Servizio sociale internazionale» Sezione italiana, con sede in Roma, eretta in Ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1973, n. 361, è autorizzata la concessione del contributo annuo di lire 3.000 milioni per il triennio

1998-1999-2000, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 29 marzo 1993, n. 86.

Art. 4.

(Interventi in favore della minoranza italiana in Slovenia e Croazia)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, sono prorogate fino al 31 dicembre 2000. A tale scopo è autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni annui per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000.

2. Lo stanziamento a favore della minoranza italiana in Slovenia e Croazia, di cui all'articolo 14, comma 2, della citata legge n. 19 del 1991, sarà utilizzato mediante convenzione da stipulare, tra il Ministero degli affari esteri e l'Università popolare di Trieste, sentito il parere, da esprimere entro 45 giorni dalla richiesta del Ministero degli affari esteri, della Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati, o comunque delle singole associazioni. Detto stanziamento è finalizzato alla realizzazione di interventi ed attività, indicati dall'Unione italiana in collaborazione con la regione Friuli-Venezia Giulia, da attuarsi nel campo scolastico, culturale, dell'informazione, nonché socio-economico, fino ad un massimo del 20 per cento dello stanziamento annuo previsto.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. Al complessivo onere di lire 11.950 milioni per l'anno 1998, e di lire 11.600 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'an-

no finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

(Conservazione somme in bilancio)

1. Gli stanziamenti iscritti in bilancio in conto competenze e in conto residui, in applicazione delle leggi 26 febbraio 1992, n. 212, 30 settembre 1993, n. 388, e 4 ottobre 1994, n. 579, non impegnate al termine dell'esercizio finanziario 1997, possono esserlo nell'esercizio finanziario 1998.

2. Le somme iscritte in conto residui al capitolo 8225 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per il 1997, non impegnate al termine dell'esercizio finanziario 1997, possono esserlo nell'esercizio finanziario 1998.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

